SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1670-247-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ALIVERTI)

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1986, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. **2868**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

col Ministro per l'Ecologia

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Energia*)

e dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **1039** *e* **2561**)

d'iniziativa dei deputati CHERCHI, CERRINA FERONI, SASTRO, SPAGNOLI, CUFFARO, BELARDI MERLO, MOSCHINI, GRADUATA, GRASSUCCI, OLIVI, BORGHINI, PROVANTINI, MANNINO Antonino (1039); CORSI, CITARISTI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BRICCOLA, FAUSTI, FERRARI Silvestro, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, ROSSI, SANGALLI, ZOSO, BALESTRACCI, CARRUS, FRANCHI Roberto, BAMBI, FALCIER, LUCCHESI, REBULLA, SARETTA, BECCHETTI, RAVASIO, ROSSATTINI, SAVIO, ASTORI e AZZOLINI (2561)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 1986

Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, REBECCHINI, VETTORI, NOVELLINI, LEOPIZZI, CASSOLA, CODAZZI, FONTANA, FOSCHI, FRACASSI, GRECO, PACINI, PETRILLI e ROMEI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il Piano energetico nazionale, nel quadro dello sviluppo delle fonti energetiche « rinovabili » od « alternative », ha individuato nelle risorse geotermiche una di tali fonti ed ha contribuito a promuovere la consapevolezza del suo potenziale d'uso e delle sue peculiari caratteristiche.

L'energia geotermica è stata regolata dalla legge mineraria del 1927 nel regime giuridico generale che ha assoggettato gli idrocarburi ed i vapori naturali alla medesima normativa, assimilando di conseguenza il giacimento geotermico alla miniera.

Tale abbinamento costante ha contribuito a confondere fenomeni naturali e sorgenti di energia assai diversi tra di loro ed ha pertanto pregiudicato notevolmente una considerazione della geotermia come autonoma risorsa energetica.

Un'inversione di tendenza si è incominciata ad intravedere con la legge 29 maggio 1982, n. 308, che ha classificato la geotermia tra le fonti di energia « rinnovabile » accentuando l'esigenza di una particolare disciplina per le risorse geotermiche a bassa temperatura e la contestuale previsione di liberalizzazione dei relativi usi, qualora gli stessi non fossero assoggettati dall'ENEL alla produzione di energia elettrica.

In quest'ottica si pone il disegno di legge in esame il quale, nel prevedere per la prima volta una distinzione delle risorse geotermiche anzichè sulla base della composizione fisica (acqua o vapori) sulla base della temperatura (fluidi a bassa entalpia fino a 130 gradi e fluidi ad alta entalpia per temperature superiori) inserisce un nuovo criterioo ordinatore delle competenze tra lo Stato (risorse ad alta entalpia) e le Regioni (risorse a bassa entalpia), fermo restando le competenze attribuite da leggi speciali all'ENI (estensione delle funzioni dagli idrocarburi ai vapori naturali) ed all'ENEL (riserva per la ricerca e coltivazione di vapori a gas nelle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena).

Il ruolo assegnato alla geotermia dal PEN, quindi, e l'esigenza di un'ottimizzazione delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche hanno determinato l'inderogabile necessità di pervenire ad una legislazione organica sulla materia che, oltre ad assicurare un efficace adeguamento della normativa vigente alle moderne esigenze dell'industria geotermica, tenesse conto di tutti i fattori rilevanti e condizionanti lo sviluppo del suo impiego. Non ultimi, la sua incidenza sull'assetto territoriale e sulle destinazioni di uso previste dalla pianificazione economica ed urbanistica.

Il capo I, in particolare, tende ad esaudire l'esigenza di favorire ed incentivare l'attività di ricerca e coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche definite *ex lege* di pubblico interesse e di pubblica utilità (articolo 1), indirizzandole verso tutti gli « usi energetici ».

È prevista infatti la possibilità di un'utilizzazione dei fluidi geotermici non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche per la produzione di calore per usi industriali, agricoli o civili.

Inoltre, lo stesso disegno di legge (articolo 2) realizza al contempo un proficuo coinvolgimento delle capacità operative disponibili, nonchè di tutti gli organi dello Stato (Ministero dell'Industria, Regioni e Comuni) e degli operatori energetici nazionali (ENEL, ENI, CNR, ENEA).

Infatti il nuovo ruolo dello Stato — con il Ministero dell'industria — è diretto verso un puntuale ed immediato avvio dell'attività di ricerca su vasta scala e quindi su tutto il territorio nazionale, con la predisposizione di un inventario nazionale delle risorse geotermiche; il ruolo degli enti pubblici operanti nel settore, quali l'ENEL, l'ENI, il CNR e l'ENEA, è finalizzato all'apporto significativo che gli stessi sono chiamati a fornire — valorizzando il patrimonio di esperienze già acquisito — non solo nell'attua-

zione di un più ampio e sistematico piano di ricerca dei fluidi endogeni, ma anche nello sviluppo di nuove tecnologie di utilizzazione ai fini termoelettrici; il ruolo delle Regioni e dei Comuni è diretto verso la creazione di un « mercato » delle risorse geotermiche e quindi verso l'utilità di indirizzare gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e la politica agricola in modo tale da realizzare *in loco* il migliore sfruttamento possibile delle risorse rinvenute.

Lo stesso capo I (articolo 1), inoltre, definisce e classifica le risorse geotermiche (ovverossia le risorse che derivano dal calore accumulato nella crosta terrestre e che si estraggono mediante fluidi geotermici) in tre categorie: le risorse geotermiche di interesse « nazionale » (quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 KW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi); le risorse geotermiche di interesse « locale » (quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 KW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi); le « piccole utilizzazioni locali » (quelle che utilizzano acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2000 KW termici).

Per ciò che attiene allo sfruttamento delle predette risorse geotermiche, il disegno di legge in discussione assoggetta a discipline diverse le relative attività, distinguendole in attività di ricerca (capo II) ed attività di coltivazione (capo III).

I criteri che presiedono ad entrambe le attività geotermiche assegnano all'esclusiva competenza del Ministero dell'industria la concessione del permesso di ricerca, comunque sia definita la risorsa geotermica presa in considerazione (articolo 3); la concessione per la coltivazione è di competenza del Ministero dell'industria se la risorsa geotermica è stata definita di interesse nazionale (articolo 7); mentre, se è stata definita di interesse locale o trattasi di piccola utilizzazione locale, la competenza appartiene alla Regione (articolo 8).

Per entrambe le attività (di ricerca e coltivazione), inoltre, sono previste disposizioni normative a salvaguardia dell'integrità ambientale, che impongono uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali connesse alla tipologia dei lavori programmati su cui il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Ministero dell'ambiente , le Regioni ed i Comuni interessati formulano pareri vincolanti (articoli 4 e 11).

Per come è dato vedere, nell'ambito del settore in esame, assume particolare importanza e significativo rilievo l'assetto delle competenze istituzionali e più segnatamente il ruolo demandato alle Regioni ed ai Comuni. Le prime infatti — tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati — definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale; mentre ai secondi è fatto espresso obbligo di adeguare a detto piano i rispettivi strumenti urbanistici (articolo 2, commi 3 e 5).

Tale ultima previsione — che corrisponde peraltro all'esigenza di una completa utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili — apre uno scenario certamente nuovo e lungimirante, dal momento che, per come innanzi previsto, consente di indirizzare le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche verso tutti gli « usi energetici » e quindi la possibilità di utilizzazione dei fluidi geotermici — soprattutto quelli a bassa entalpia — non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche di calore per usi agricoli o civili. Particolarità, questa, che ha già trovato puntuale e conveniente applicazione per il teleriscaldamento di alcuni quartieri delle città di Ferrara e Vicenza, per il teleriscaldamento del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, nonchè per il teleriscaldamento delle Serre dell'Amiata, che rappresenta certamente l'esperimento tecnologicamente più avanzato in campo europeo.

Il capo IV del disegno di legge in argomento contiene ulteriori disposizioni comuni alla ricerca e coltivazione delle risorse

geotermiche: tra le più rilevanti quelle concernenti la pubblicità, sul *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi, delle domande di permessi di ricerca, dei relativi decreti di rilascio dei permessi stessi, delle domande e dei decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione (articolo 12); l'obbligo di comunicazione immediata del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi al Ministero dell'industria e la potestà di quest'ultimo di ordinare la sospensione delle perforazioni geotermiche (articolo 14); i casi di decadenza del titolo minerario qualora il concessionario non osservi gli obblighi previsti dal titolo, ovvero non ottemperi agli obblighi derivanti dalla normativa di cui al disegno di legge in discussione (articolo 15); la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie all'attività geotermica, ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni di urgenza (articolo 16); la misura dei canoni — una quota dei quali è attribuita ai Comuni sede di impianti — dovuti dai titolari dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione (articolo 17); la possibilità per l'ENEL — in deroga alla legge istitutiva n. 1643 del 1962 — di promuovere la costituzione ed assumere la partecipazione in consorzi e società ai fini di un'ottimale utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate (articolo 18); la possibilità di acquisto, da parte dell'ENEL, delle risorse geometriche di interesse nazionale offerte dai titolari della concessione, secondo corrispettivi rispondenti a criteri all'uopo stabiliti dal CIPE (articolo 19).

Il capo V del presente disegno di legge, inoltre, al fine di incentivare — in armonia con le attuali linee di politica energetica — la completa utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, prevede tra l'altro la possibilità di un'utilizzazione delle risorse geotermiche anche per usi non elettrici e la concessione ai titolari dei permessi di ricerca di un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione (articolo 20).

L'articolo 21 dello stesso capo V contempla inoltre gli impegni di spesa e la copertura finanziaria per il quinquennio 1985-1989, mentre l'articolo 22 disciplina le funzioni e la composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, nel cui ambito è prevista la presenza di un esperto in rappresentanza della regione interessata.

La Commissione ha rilevato che nell'articolo 4 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati si parla del « Ministero per l'ecologia », usando una espressione che poteva apparire corretta quando il disegno di legge fu approvato dall'altro ramo del Parlamento (anche se, per la verità, si trattava di un Ministro senza portafoglio), ma non lo è più dopo l'entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349. Tale legge, infatti, istituisce il nuovo Ministero con la denominazione: « Ministero per l'ambiente ». La Commissione ha peraltro sospeso ogni decisione in ordine alla modifica o meno del testo trasmesso, riservandosi di sottoporre la questione all'Assemblea.

La Commissione dunque ha dato mandato al relatore di proporre l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con l'assorbimento del disegno di legge n. 247.

ALIVERTI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PAGANI Maurizio)

a) sul disegno di legge n. 1670

26 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

il testo, trasmesso dalla Camera dei deputati, va armonizzato con la normativa in tema di valutazione dell'impatto ambientale (già oggetto di direttiva comunitaria n. 85/337 del 27 giugno 1985) e con le competenze dell'istituendo Ministero dell'ambiente: vedi, in particolare, gli articoli 4, 11 e 24;

è fonte di perplessità il fatto che le competenze urbanistiche regionali e comunali vengano superate di autorità (articoli 11 e 16) creando così un precedente discutibile; in particolare, al comma 3 dell'articolo 11, andrebbe specificata la previsione di un rilascio della concessione di coltivazione in difformità.

b) sul disegno di legge n. 247

26 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole; richiama al contempo le osservazioni di carattere generale contenute nel parere espresso sul disegno di legge n. 1670 e formula altresì l'auspicio di una valutazione congiunta di questi due provvedimenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

sui disegni di legge nn. 247 e 1670

11 giugno 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su entrambi i disegni di legge, sia pure a condizione — per il disegno di legge n. 247 — che il relativo onere rimanga nell'ambito di quello del provvedimento di iniziativa governativa.

DISEGNO DI LEGGE N. 1670

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1.

(*Ambito di applicazione della legge e competenze*)

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizza-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1.

(*Ambito di applicazione della legge e competenze*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(*Inventario delle risorse geotermiche*)

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attività svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

3. La relazione è trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacità tecniche.

5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Inventario delle risorse geotermiche*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA RICERCA

Art. 3.

(*Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza*)

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia » e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza.

2. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona, il permesso è rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

3. Il permesso è accordato, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI, singolarmente o in contitolarità paritetica.

4. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA RICERCA

Art. 3.

(*Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

naio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

5. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

6. Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione.

8. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

Art. 4.

(*Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico*)

1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonchè delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geostrutturali, e come tale classificata con decreto del presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11.

Art. 5.

(*Estensione e durata del permesso di ricerca*)

1. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

Art. 6.

(*Classificazione delle risorse*)

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione alle Regioni ed ai Comuni interes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Estensione e durata del permesso di ricerca*)

Identico.

Art. 6.

(*Classificazione delle risorse*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sati curandone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e della geotermia.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE

Art. 7.

(*Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale*)

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

2. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

Art. 8.

(*Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale*)

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

2. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più Regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le Regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE

Art. 7.

(*Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale*)

Identico.

Art. 8.

(*Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(*Piccole utilizzazioni locali*)

1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

Art. 10.

(*Assegnazione della concessione di coltivazione*)

1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

2. Trascorso tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purchè in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica. La concessione è accordata, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarità paritetica.

3. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni, e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

Art. 11.

(*Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico*)

1. Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Piccole utilizzazioni locali*)

Identico.

Art. 10.

(*Assegnazione della concessione di coltivazione*)

Identico.

Art. 11.

(*Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonchè delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al precedente comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. La concessione di coltivazione può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della Regione interessata.

4. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

CAPO IV

NORME COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

Art. 12.

(*Pubblicità degli atti*)

Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

NORME COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

Art. 12.

(*Pubblicità degli atti*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonchè i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati mensilmente, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e della geotermia.

Art. 13.

(*Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico*)

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico il titolare non dimostri di avere adeguate capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da due rappresentanti delle parti.

Art. 14.

(*Rinvenimento di idrocarburi*)

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli ef-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico*)

Identico.

Art. 14.

(*Rinvenimento di idrocarburi*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

Art. 15.

(*Decadenza*)

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1;

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale;

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione.

2. La decadenza è pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Decadenza*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dalla autorità regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 16.

(*Dichiarazione di pubblica utilità*)

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonchè per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le opposizioni circa la ncessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

5. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Dichiarazione di pubblica utilità*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

6. Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

Art. 17.

(*Canoni e contributi*)

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 40.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla Regione un canone annuo anticipato di lire 80.000 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Canoni e contributi*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ancorchè prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) lire 0,50 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorchè prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

4. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai Comuni sede di impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, un contributo *una tantum* di lire 12.000 per KW di potenza nominale degli impianti entrati in esercizio a far data dal 1° gennaio 1984 o che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo *una tantum* di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legle 2 agosto 1975, n. 393.

7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

8. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo è vincolato e sarà tassativamente destinato dalle Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonchè al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

Art. 18.

(*Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL*)

In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e società che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.

Art. 19.

(*Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL*)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazioni, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE. Il corrispettivo è determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL*)

Identico.

Art. 19.

(*Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità della produzione di energia elettrica e l'ottimale sfruttamento del campo geotermico.

2. Con propria delibera il CIPE fissa altresì i criteri per la determinazione del prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e del l'artigianato, nell'interesse dell'approvvigionamento energetico del Paese, decreti la cessione all'ENEL, su proposta del conces sionario, per la produzione di energia elettrica. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL, a valere sulla cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso del maggiore onere sostenuto il cui importo, tuttavia, non potrà in ogni caso superare il contributo per onere termico riconosciu to all'ENEL stesso dalla vigente normativa.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(*Incentivi*)

1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici è concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformità delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(*Incentivi*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia della integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

Art. 21.

(*Autorizzazione di spesa*)

1. Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. All'onere per l'anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Autorizzazione di spesa*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

(*Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia*)

1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonchè ogni qualvolta sia richiesto dall'autorità mineraria.

2. Il Comitato è integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonchè da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR.

3. Con provvedimento del suo presidente, il Comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della Regione interessata per affari di rilevante interesse della Regione medesima.

Art. 23.

(*Norme applicabili*)

Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonchè della legge 21 luglio 1967, n. 613.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia*)

Identico.

Art. 23.

(*Norme applicabili*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(*Regolamento di attuazione*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati:

1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;

2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;

4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;

5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;

8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge;

9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Regolamento di attuazione*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.	
Art. 25.	Art. 25.
(*Entrata in vigore*)	(*Entrata in vigore*)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE n. 247

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALIVERTI ED ALTRI

Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1.

(*Oggetto della legge*)

La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono di preminente interesse generale.

Le attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle regioni a statuto speciale, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

(*Competenze*)

Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, che le esercita tramite le sezioni periferiche di Bologna, Roma e Napoli e dei distretti minerari di Grosseto e Firenze per quanto riguarda le provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Le funzioni amministrative di cui sopra sono delegate alle regioni a statuto ordinario nel settore delle concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale rilasciate nella terraferma.

Art. 3.

(*Definizioni*)

I termini usati nella presente legge hanno il seguente significato:

a) « risorse geotermiche »: sono le risorse che derivano dal calore accumulato nella crosta terrestre e che si estraggono mediante fluidi geotermici;

b) « fluidi geotermici »: sono i fluidi che derivano dai processi geotermici naturali sotto forma di vapore, acque calde e gas caldi utilizzabili a scopi energetici, nonchè da processi artificiali consistenti nell'iniezione di fluidi nel sottosuolo;

c) « campo geotermico »: è l'unità geostrutturale capace di fornire fluidi geotermici;

d) « risorse geotermiche di interesse nazionale »: sono le risorse geotermiche estraibili da un campo geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 chilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25° C; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine;

e) « risorse geotermiche di interesse locale »: sono le risorse geotermiche che non rientrano nei limiti di cui al punto precedente;

f) « sostanze associate »: sono le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi, estratte in soluzione o in altre forme insieme ai fluidi geotermici;

g) « usi energetici »: utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonchè di calore per usi industriali, agricoli o civili;

h) « acque termali »: sono le acque utilizzabili a scopo terapeutico;

i) « ricerca »: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza, delimitazione e valutazione dei campi geotermici, nonchè delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi, come l'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di verifica ed esplorativi, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici

e sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota;

l) « coltivazione »: insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, come l'esecuzione di pozzi di produzione, nonchè alla realizzazione di impianti connessi e di infrastrutture;

m) « iniezione »: immissione nel sottosuolo di fluidi provenienti da corpi idrici superficiali allo scopo di estrarli come risorse geotermiche;

n) « reiniezione »: reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione;

o) « Ministro »: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

p) « direttore generale »: direttore generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

q) « Ministero »: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) « autorità mineraria »: Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia »; ufficio regionale competente per le risorse geotermiche di interesse locale;

s) « comitato »: comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia »;

t) « Bollettino »: Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della stessa legge, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

CAPO II

DELLA RICERCA PRELIMINARE

Art. 4.

(Programma di ricerca preliminare)

Il Ministro, tenuto conto anche degli atti, decisioni e raccomandazioni delle Comunità europee, predispone un programma di ricerca preliminare per la geotermia, da svolgersi in cinque anni sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'ENEL e l'ENI congiuntamente, sentito il comitato.

Il programma indica le aree da indagare nonchè gli studi ed i rilievi di carattere geologico, geofisico e geochimico con eventuali sondaggi di verifica, volti ad aggiornare le conoscenze sulle possibilità geotermiche nazionali ed a contribuire ad un inventario delle stesse.

Il programma prevede inoltre attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento delle risorse geotermiche ad alta entalpia.

Il programma, nei riguardi delle attività di cui al precedente comma, è predisposto d'intesa con il Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed è attuato mediante apposite convenzioni da stipularsi, nei modi di cui al precedente primo comma, anche con il CNR.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma è sottoposto all'approvazione del CIPE, che delibera sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

(Relazione sul programma di ricerca)

Il Ministro predispone annualmente una relazione per il Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 4 e sui risultati conseguiti. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività oggetto del programma predispone una relazione finale con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

La relazione di cui al precedente comma è trasmessa, prima della presentazione in Parlamento, al CIPE ed è comunicata alle regioni, che provvedono ad informare i comuni interessati.

CAPO III
TITOLI MINERARI

Art. 6.
(Concessione del permesso di ricerca)

Il permesso di ricerca è accordato dal direttore generale, sentito il comitato, previa approvazione del programma di lavoro, all'ENEL ed all'ENI in contitolarità paritetica o singolarmente.

In assenza di domanda da parte dei due enti predetti, permessi di ricerca possono essere rilasciati: ad operatori privati e ad enti locali o loro consorzi, che dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica, nonchè ad operatori appartenenti a Stati esteri che ammettano alla ricerca di risorse geotermiche per usi energetici nel proprio territorio nazionale e relativi mare territoriale e piattaforma continentale gli operatori italiani e dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica.

In caso di concorso di più domande di terzi nella stessa zona, il permesso è rilasciato al richiedente con programma più completo con particolare riferimento alla entità delle perforazioni.

Sono considerate concorrenti, ai fini del comma precedente, le domande pervenute al Ministero nelle more dell'istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino.

Il permesso può essere rilasciato anche a più soggetti in contitolarità.

Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione dei fluidi geotermici nei territori delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Art. 7.
(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale)

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale è rilasciata dal direttore generale, sentito il comitato, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

Art. 8.
(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale)

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dalla regione interessata.

Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

Art. 9.
(Piccole utilizzazioni locali)

L'esecuzione di pozzi della profondità massima di quattrocento metri per ricerca ed estrazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, da utilizzarsi localmente nella irrigazione calda, nel riscaldamento di serre o altri ambienti, o per usi artigianali, è autorizzata dalla regione, con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Qualora la piccola utilizzazione locale di cui al precedente comma interessi aree del demanio marittimo, ovvero aree vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la regione, prima di rilasciare l'autorizzazione, acquisisce rispettivamente il parere del Ministero della marina mercantile ed il parere vincolante della competente sovraintendenza per i beni archeologici.

Qualora in seguito alla ricerca di cui all'articolo 6 la zona si presenti di interesse geotermico, nazionale o locale, e l'attività di cui al primo comma si riveli incompatibile con l'attuazione del programma di coltivazione del più vasto campo geotermico, il titolare della relativa autorizzazione è revocato dalla stessa. In tale evenienza, il

titolare della concessione di coltivazione statale o regionale è tenuto a fornire al titolare dell'autorizzazione revocata quantità equivalenti di risorse geotermiche rispetto a quelle estraibili dal pozzo o dai pozzi che formavano oggetto dell'autorizzazione ovvero, in alternativa, un'indennità sostitutiva determinata sull'accordo delle parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili dal pozzo o dai pozzi che formano oggetto dell'autorizzazione.

CAPO IV

DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE

Art. 10.

(Permesso di ricerca)

La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori che il titolare del permesso di ricerca intende eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

Sulla domanda deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata ricade nel demanio marittimo, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale italiana.

Qualora l'area interessata sia vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, deve essere acquisito il preventivo parere vincolante della competente sovraintendenza per i beni archeologici.

L'area del permesso non può essere superiore a 1.000 chilometri quadrati.

La durata del permesso è di quattro anni.

Il titolare del permesso ha tuttavia diritto a proroghe biennali per una durata complessiva del permesso di dieci anni, qualora abbia adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso medesimo.

Art. 11.

(Concessione di coltivazione)

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato e delimitato un campo geotermico suscettibile di utilizzazione energetica e tale da giustificarne tecnicamente ed economicamente la coltivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero.

Quest'ultimo determina, sentito il comitato, se le risorse geotermiche rinvenute debbano essere comprese tra quelle di interesse nazionale o fra quelle di interesse locale e, accertata l'esistenza delle condizioni suddette, ne fa formale riconoscimento, dandone comunicazione anche alla competente regione.

Entro dodici mesi dal riconoscimento il permissionario deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

Trascorso tale termine, la concessione è accordata in via preferenziale all'ENEL o all'ENI. In assenza di domanda di parte, può essere rilasciata a chiunque vi abbia interesse purchè in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

In presenza di istanze in concorrenza, si tiene conto del programma più razionale e completo.

All'istanza di concessione deve essere allegato il piano di coltivazione e di fornitura delle risorse, che tenga conto delle utilizzazioni già esistenti o immediatamente realizzabili, previste dal piano regionale di cui all'articolo 24, nonchè il programma dei lavori con i relativi tempi di esecuzione.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del campo geotermico scoperto.

L'area totale delle concessioni accordate dalla regione sullo stesso campo geotermico non può essere superiore a 100 ettari.

Sulle istanze di concessione deve essere sentito, in via preventiva, il parere del Ministero della marina mercantile, ove l'area interessi il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale, e del Ministero delle partecipazioni statali, ove la concessione sia richiesta, singolar-

mente o congiuntamente, dal'ENI, nonchè dalla sovrintendenza per i beni archeologici nei casi e per gli effetti contemplati dal precedente articolo 10, terzo comma.

La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni e, a richiesta del concessionario e subordinatamente all'adempimento degli obblighi assunti, può essere prorogata per periodi di tempo determinati.

CAPO V

NORME COMUNI ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE

Art. 12.

(*Pubblicazioni*)

Nel Bollettino sono pubblicati mensilmente, in modo sintetico, le domande di permessi di ricerca, i decreti accordanti i permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale, nonchè i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo.

Nel Bollettino sono altresì pubblicati l'elenco dei permessi di ricerca e quello delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale assentiti alla data della sua pubblicazione.

Art. 13.

(*Risorse geotermiche rinvenute e sostanze associate*)

Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione, ma può disporre, previa autorizzazione del direttore generale, delle risorse geotermiche rinvenute per quantitativi limitati e periodi di tempo non eccedenti la durata massima del permesso medesimo.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 14.

(*Area dei titoli*)

L'area, alla quale ciascun titolo si riferisce, deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a multiplo di esso, salvo il caso in cui sia limitata dalla frontiera dello Stato, dal confine delle regioni a statuto speciale, dalla linea costiera, dal limite esterno della piattaforma continentale o dai confini delle provincie di cui all'articolo 2.

I vertici dell'area dei titoli sono espressi in gradi e minuti primi.

Art. 15.

(*Rinuncia a parte dell'area*)

È possibile rinunciare in qualsiasi momento a parte dell'area adiacente almeno a due lati del perimetro, ma le aree rinunciate non possono essere inferiori al 20 per cento dell'area iniziale.

L'area residua del titolo deve mantenere le caratteristiche di forma di cui all'articolo 14.

Art. 16.

(*Iniezioni e reiniezioni*)

L'iniezione dei fluidi e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, sia in terraferma sia in area marina, devono essere autorizzate dall'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o del distretto minerario nei territori di competenza di cui all'articolo 2 o dalla competente autorità regionale.

Spetta alle regioni, secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, il controllo sulla iniezione e sulla reiniezione, nel sottosuolo dei fluidi esausti ovvero in formazioni geologiche diverse da quelle di provenienza.

Art. 17.

(*Impianto in zona di demanio marittimo*)

Ove un impianto debba essere ubicato in zona demaniale marittima o nell'ambito del mare territoriale, deve essere richiesta apposita concessione all'amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora l'impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, deve essere richiesta la autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

Art. 18.

(*Tutela di terzi*)

I detentori dei fondi compresi nelle aree indicate nei titoli minerari non possono opporsi ai lavori di cui ai programmi approvati, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Restano ferme le norme di polizia mineraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni.

Restano altresì ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti la nuova regolamentazione delle servitù militari.

Art. 19.

(*Rinvenimento di idrocarburi*)

Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero.

Il direttore generale, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del direttore generale delle miniere, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute con le perforazioni suddette.

Art. 20.

(*Obblighi dei titolari*)

Nell'esercizio delle attività previste nei titoli minerari, i titolari devono, nei rapporti con l'autorità mineraria competente:

1) eseguire il programma di lavoro, secondo le regole della buona tecnica, nei tempi indicati nei titoli minerari. L'eventuale sospensione o graduale esecuzione dei lavori debbono essere autorizzate dall'autorità mineraria;

2) riferire annualmente sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) comunicare tempestivamente il rinvenimento e i dati chimico-fisici dei fluidi geotermici, delle altre sostanze minerali e delle falde idriche dolci;

4) porre in essere le misure stabilite ai fini della conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta;

5) adottare le misure indicate nei provdimenti di autorizzazione all'iniezione o reiniezione di fluidi geotermici;

6) osservare ogni altra disposizione prevista dai singoli titoli minerari o che venisse successivamente impartita ai fini della regolare esecuzione del programma;

7) comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti;

8) conservare, con le modalità stabilite, i campioni di materiali solidi e fluidi raccolti durante i lavori;

9) consegnare all'autorità mineraria i campioni richiesti;

10) osservare, altresì, tutte le prescrizioni che venissero imposte dalle altre amministrazioni dello Stato nella tutela dei rispettivi interessi.

Art. 21.

(*Decadenza*)

Il titolare decade dal titolo minerario quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non attua, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

3) riduce o sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella riduzione o sospensione nonostante diffida;

4) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

5) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro o della competente autorità regionale;

6) effettua iniezioni o reiniezioni nel sottosuolo di fluidi, senza le autorizzazioni previste dall'articolo 16 ovvero senza l'osservanza delle misure prescritte dalle autorizzazioni medesime od emanate dalle regioni nell'esercizio dell'attività di controllo sulla iniezione in terraferma;

7) non sospende i lavori malgrado ne abbia avuto ordine ai sensi dell'articolo 19;

8) non adempie gli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal titolo a pena di decadenza.

La decadenza dal titolo è pronunciata, secondo i rispettivi settori di competenza, dal direttore generale, sentito il comitato, o dalla competente autorità regionale, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 22.

(*Dichiarazione di pubblica utilità*)

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione nonchè per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma con esclusione delle aree di demanio marittimo sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro o della competente autorità regionale.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro e dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Art. 23.

(*Canoni*)

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 10.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla regione il canone annuo anticipato di lire

50.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

Con decreto del Ministro o della competente autorità regionale metà dei canoni di cui ai commi precedenti è attribuita ai comuni interessati, in misura proporzionale alle rispettive aree oggetto dei titoli minerari.

In caso di decadenza o di rinuncia totale o parziale, è comunque dovuto il canone per l'anno nel corso del quale è emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinuncia.

Restano salve le vigenti disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni ed autorizzazioni di cui al precedente articolo 17.

CAPO VI

USI E DESTINAZIONI DELLE RISORSE

Art. 24.

(Piani regionali)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni predispongono un primo piano dei possibili usi delle risorse geotermiche già rinvenute e conosciute, ma non ancora sfruttate.

Sulla base dei risultati del programma di ricerca preliminare di cui all'articolo 4 e sentiti l'ENEL e l'ENI, le regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo, definiscono il piano di destinazione e dei possibili immediati usi delle risorse geotermiche, dandone comunicazione ai comuni interessati ed al Ministero.

I comuni e loro consorzi adeguano i piani regolatori ed ogni altro strumento urbanistico alla localizzazione dei territori di interesse geotermico individuati ai sensi del precedente articolo 5, primo comma.

Art. 25.

(Cessione a terzi del diritto di utilizzazione)

Salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 26 e 27, l'ENEL, l'ENI ed ogni altro soggetto titolare di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche possono cedere a terzi il diritto di utilizzare le predette risorse geotermiche, delle quali non sia prevista l'utilizzazione da parte dei piani regionali di cui al precedente articolo 2.

Art. 26.

(Regime giuridico della produzione di energia elettrica da parte di soggetti diversi dall'ENEL)

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino risorse geotermiche di interesse locale o fluidi rinvenuti nei pozzi di cui all'articolo 9 per una potenza elettrica fino a 3.000 chilowatt non è soggetto alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nè alle autorizzazioni previste dalle norme vigenti per l'esercizio di attività elettriche da parte di enti ed imprese diverse dall'ENEL.

Il titolare del permesso di ricerca, nei casi previsti dall'articolo 13, o della concessione di coltivazione, prima di procedere alla installazione degli impianti di cui al comma precedente, deve darne comunicazione al Ministero, all'ENEL e all'ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione competente per territorio, indicando il tipo di impianto, l'ubicazione, la linea di trasporto e la destinazione dell'energia prodotta. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'articolo 211 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eccedenza, rispetto al consumo proprio, di energia elettrica prodotta dagli impianti sopra indicati deve essere ceduta all'ENEL.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli stessi impianti sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione-tipo approvata dal Ministero. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di

economia di esercizio e del costo dell'energia elettrica prodotta con altre fonti.

La produzione di energia elettrica, da parte di enti ed imprese diversi dall'ENEL, a mezzo di impianti alimentati da risorse geotermiche di interesse nazionale, rimane disciplinata dalle norme vigenti in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica.

In caso di mancato accoglimento, da parte del Ministro, della domanda di autorizzazione alla costruzione di impianti di cui al comma precedente, si applica il successivo articolo 27.

Art. 27.

(*Cessioni di risorse geotermiche all'ENEL*)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, l'ENEL è tenuto ad acquistare, su proposta dei titolari di concessione di coltivazione conforme ai criteri di cui al secondo comma, le risorse geotermiche d'interesse nazionale economicamente suscettive di utilizzazione per produzione di energia elettrica.

I criteri per la cessione delle risorse e per la determinazione del prezzo sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, lettera *s*), nonchè l'ENEL e l'ENI.

Sono fatte salve le convenzioni stipulate tra l'ENEL ed i titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(*Incentivi*)

Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche, ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione è concessa, nella determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e delle persone fisiche (IRPEF), oltre alla deduzione di tutti i costi inerenti all'attività geotermica, secondo le norme in vigore, l'ulteriore detrazione di un importo pari al 25 per cento del costo sostenuto, nel relativo periodo di imposta, per impianti, macchinari ed attrezzature stabilmente destinati all'attività, nonchè per l'esecuzione ed il completamento di pozzi.

La stessa agevolazione è accordata per l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature destinati ai nuovi stabilimenti utilizzatori delle risorse geotermiche previsti nei piani regionali di cui all'articolo 24, anche se costruiti da terzi.

Le società e gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, qualora in conseguenza dell'ulteriore detrazione chiudano in perdita il periodo di imposta, possono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 17 dello stesso decreto.

Art. 29.

(*Disposizioni finanziarie*)

Per gli scopi di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La quota relativa all'anno 1983 è determinata in lire 1.500 milioni; quelle relative agli anni successivi sono determinate in sede di legge finanziaria.

Per gli scopi di cui all'articolo 4, terzo comma, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La quota relativa all'anno 1983 è determinata in lire 500 milioni; quelle relative agli anni successivi sono determinate in sede di legge finanziaria.

La complessiva spesa di lire 22.000 milioni di cui ai commi precedenti, è impu-

tata all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce: « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(*Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia*)

Il comitato dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonchè ogni qualvolta richiesto dall'autorità mineraria.

Il comitato è integrato da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della direzione generale delle miniere, nonchè da un titolare di cattedra esperto nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, designati dal Ministro.

Il comitato, quando delibera sulle materie contemplate dalla presente legge, è integrato da un esperto designato dal Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante del CNR.

Con provvedimento del suo presidente, il comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della regione interessata per affari di rilevante interesse della regione medesima.

Art. 31.

(*Acque termali*)

La disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque termali, ivi compresi gli usi energetici connessi con la destinazione terapeutica delle stesse, è di competenza delle regioni, che la esercitano a norma degli articoli 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero le istanze ed i provvedimenti relativi all'utilizzazione energetica di tali acque.

Art. 32.

(*Titoli vigenti all'entrata in vigore della legge*)

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano, salvo le deroghe appresso indicate, anche ai titoli minerari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermati.

I titolari che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal relativo titolo minerario e che presentino un idoneo programma di lavoro possono chiederne, alla scadenza, la proroga.

Il titolare di permesso di ricerca ha diritto a tre proroghe biennali, anche in deroga al limite massimo stabilito all'articolo 10, quinto comma.

Per i titoli di cui al presente articolo si prescinde dall'osservanza di quanto previsto all'articolo 14.

Restano salve le destinazioni in atto delle risorse geotermiche prodotte nelle concessioni di coltivazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(*Norme applicabili*)

Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 8, 10, 11, 14, terzo comma, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nell'articolo 26 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e negli articoli 1, 2, 4, 18, 21, terzo, quarto e quinto comma, 36,

primo comma, 39, 49, 50 e 67 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Alle opere, impianti o infrastrutture connessi alle attività disciplinate dalla presente legge non si applicano le norme della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nè quelle emanate dallo Stato e dalle regioni in applicazione della stessa.

Art. 34.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*